

CONDIZIONI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE FINALE IN TUTTE LE CLASSI

VISTO il D.lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita “... *ai fini della validità dell’anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato*”;

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, la quale dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D.lgs. 62/2017;

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020;

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto;

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 02 settembre 2024 che ha approvato i criteri di deroga sotto esplicitati;

RIBADENDO che (art. 14, comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009), “*A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo*”,

SI DISPONE QUANTO DI SEGUITO ENUCLEATO

Preliminarmente occorre ribadire alcune disposizioni.

Il D.L. 123/2023, convertito nella L. 159/2023, rubricato “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”, contiene diverse disposizioni dirette, in generale, al rafforzamento della tutela della sicurezza, del contrasto dei reati commessi dai minori, alla prevenzione della criminalità giovanile. In particolare, si innestano, all’art. 12, alcune disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’**obbligo di istruzione**.

Il nuovo testo dell’art. 114 T.U. scuola precisa le azioni di competenza del Dirigente scolastico, stabilendo che egli “*verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando coloro che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui*

l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi".

Va precisato che la procedura da seguire, in caso di violazione dell'obbligo di Istruzione, prevede prima un avviso del Dirigente alle famiglie e, poi, il previo intervento del Sindaco, che solo dopo l'infruttuosa ammonizione, procede alla denuncia all'autorità giudiziaria. Ciò è indicato dall'art. 114 T.U. scuola comma 5, nella nuova formulazione; salvo sia il D.S. a procedere direttamente per validi motivi. Sul punto è peraltro tuttora vigente il D.M. 489/2001 che regolamenta le azioni da compiere in caso di evasione dell'obbligo. Su altro fronte l'art. 12 del "Decreto Caivano", abroga l'art. 731 del cod. penale e introduce un nuovo reato specifico all'art. 570 *ter* del cod. penale, rubricato "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori". In base a detto articolo, al secondo comma, viene stabilito che: *"Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, dopo essere stato ammonito dal Sindaco [...] per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno"*.

Le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo di istruzione o della sua elusione sono sicuramente aggravate; il nuovo reato si qualifica quale delitto, annoverato tra quelli "contro l'assistenza familiare", con pene certamente più incisive ed anche con possibili conseguenze extra penali. Infatti, al citato art. 12, è altresì previsto che il nucleo familiare, per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione, non abbia diritto all'assegno di inclusione.

Ciò premesso si ricorda che:

- se un alunno è assente per più di cinque giorni, può rientrare a scuola senza certificato medico; tuttavia, la famiglia può comunque richiederlo al medico, che ha il dovere di rilasciarlo se ha effettivamente riscontrato uno stato di malattia in particolare se contagiosa o anche per evitare di rischio di elusione dell'obbligo scolastico;
- nella scuola secondaria, per la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, salvo deroghe come deliberate dal C.d.D.; si veda il D.lgs. n. 62/2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", che disciplina la "validità dell'anno scolastico" con esclusivo riferimento alla scuola secondaria di primo grado (art. 5);
- le assenze per ritardi e/o uscite anticipate rientrano nel computo delle ore di assenza;
- per lo scrutinio di fine anno scolastico, in caso di scorporo delle assenze per malattia, è necessaria la presentazione della certificazione medica e/o ospedaliera;
- nella scuola primaria, le assenze – quand'anche numerose – non innescano il meccanismo previsto e regolamentato dall'art. 5 del D.lgs. n. 62/2017, ma possono rilevare ai fini di una eventuale segnalazione al sindaco per elusione dell'obbligo di istruzione da parte del Dirigente scolastico, se ricorrano le condizioni contemplate dall'art. 114, c. 5, D.lgs. n. 297/1994. Fermo restando che i docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Va da sé che un numero elevato di assenze può compromettere il buon esito dell'anno scolastico pregiudicando la possibilità di procedere alla valutazione.

Scuola Primaria

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 ha disciplinato il riordino del primo ciclo di istruzione e della scuola dell'infanzia.

Il monte ore annuale, della scuola **Primaria a tempo pieno**, è di 1.320 ore (40 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il monte ore annuale, della scuola **Primaria a tempo normale**, è di 891 ore (27 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Per le **classi quarte e quinte**, sono da aggiungersi due ore di Scienze Motoria settimanali che saranno svolte, nel tempo pieno, all'interno del monte orario settimanale di 40 ore, con le compresenze, mentre per il tempo normale in aggiunta alle 27 ore settimanali.

Non esiste, al momento, per la scuola primaria alcuna disposizione di legge che fissi il limite massimo di ore di assenza al fine della validità dell'anno scolastico. Fermo restando che i docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Scuola Secondaria

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe previste per assenze documentate e continuative e in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Rientrano nel computo anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate, i giorni di sospensione per motivi disciplinari.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze, in casi eccezionali.

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza che si propongono al presente Collegio comprendono:

- gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti o trasferimento della famiglia);
- motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, malattie croniche certificate personali o familiari, terapie e/o cure programmate);
- partecipazione a gare sportive (CONI);

- partecipazione ad eventi culturali e similari di rilievo;
- comprovate situazioni di disagio familiare e socio - culturale;
- eccezionali eventi atmosferici o geofisici non prevedibili;
- donazioni di sangue;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- assenze per motivi di culto e adesione a confessioni religiose adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristian Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
- partecipazione ad attività progettuali e a scambi culturali di una certa rilevanza (rigorosamente documentati o definiti con accordi e/o protocolli di rete riconosciuti dalla scuola a inizio anno scolastico o successivamente);
- mancata presenza a scuola per motivazioni gravi e documentate di carattere psicologico, sanitario, socio-economico dell'alunno e/o della famiglia.

Per le assenze dovute a malattia dello studente:

- la certificazione medica deve essere consegnata subito dopo il periodo di **malattia continuativa** contestualmente al rientro. Nel caso di gravi patologie la certificazione deve essere preventiva.
- Non sono ammesse certificazioni mediche tardive e generiche.
- Per le situazioni *border-line*, in cui la percentuale di assenze è di poco (1-2%) al di sopra del 25%, se i docenti hanno tutti gli elementi per formulare un giudizio, il Consiglio di classe può procedere alla valutazione finale, pur in assenza di adeguata certificazione medica.
- Per gli altri casi, il Consiglio di classe valuterà che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si ritiene opportuno ricordare che la valutazione degli alunni riflette la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica. Il processo valutativo, sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, avverrà, pertanto, in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo in debito conto le **reali ed accertate** difficoltà incontrate dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico.